



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 16 Ottobre 2012

In seduta odierna, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 96643/2012 DELIBERAZIONE N. 408

COMUNE DI CESENA. "VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA - AREA PREGRESSA N. 15 SAN CARLO." DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Cesena relativa al piano particolareggiato di iniziativa Pubblica denominato “**Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata - Area Pregressa n. 15 San Carlo**”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 19/07/2012 ed assunta al prot. prov. n. 73635 del 19/07/2012, volta a richiedere a questa Amministrazione il parere di cui all’art. 12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la verifica di assoggettabilità;

Preso atto che:

- il Comune di Cesena è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale n. 55283/348 del 29.07.2003, ai sensi della L.R. 47/78;
- che il Piano Particolareggiato in oggetto è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2006 e convenzionato in data 05/03/2006;
- la variante proposta non modifica l’assetto del comparto approvato;

Vista la dichiarazioni dell’Amministrazione comunale, per cui il PUA è stato depositato a far data dal 13 luglio 2012;

Constatato che gli elementi che caratterizzano la variante al Piano sono afferenti esclusivamente a:

- Introduzione della sagoma massima di massimo ingombro dei fabbricati, per consentire margini di flessibilità nella realizzazione degli edifici;
- Modifica della convenzione in relazione alla richiesta di proroga per il trasferimento dell’attività;

Atteso che sulla pratica in oggetto questa Amministrazione Provinciale ha richiesto chiarimenti al comune con nota prot. n. 79115 del 07/08/2012 in merito al fatto che:

- i contenuti della variante afferiscono esclusivamente ad aspetti amministrativi e a modifiche di carattere prettamente edilizio, senza modificare l’assetto del comparto o di elementi che potrebbero in qualche modo incidere e/o aggravare eventuali impatti dell’ambiente;
- questa Provincia sarebbe chiamata ad esprimersi unicamente sugli elementi di variazione del Piano ossia sulle modifiche alla sagoma del massimo ingombro degli edifici e sulla proroga degli impegni stabiliti in convenzione, in quanto trattasi di Piano Particolareggiato approvato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 ma ancora efficace e valido;

Verificato che l’Amministrazione Comunale con nota pervenuta in data 27/08/2012 assunta al Prot. n. 82995 del 27/08/2012 ha precisato in merito ai chiarimenti che:

- il Piano Particolareggiato è stato approvato nel 2006, prima dell’entrata in vigore delle Leggi che istituivano la verifica di Assoggettabilità;
- le previsioni del Piano attuativo sono state realizzate solo in una minima parte, soprattutto non è stata eseguita alcuna opera significativa nella porzione di comparto nella quale sorge l’edificio produttivo;
- l’Arpa e AUSI in data 9/08/2012 si sono espresse favorevolmente all’esclusione del Piano da ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006;

Ritenuto tuttavia che:

- le opere realizzate condizionano in modo significativo l'assetto di tutto il comparto e che non si ritiene efficace effettuare una verifica "ex post" di tutto il Piano Particolareggiato;
- gli elementi di variante al piano sono di stretta competenza comunale e non sono rilevanti rispetto alle valutazioni che questa amministrazione, in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06, è tenuta ad effettuare; la suddetta convinzione è suffragata anche dalla stessa legge L.R. 20/2000 e s.m.i. che, all'art. 5, stabilisce che *"Sono esclusi dalla procedura di valutazione le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi"*;

Richiamato anche che il parere della Provincia, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, non è stato richiesto dall'Amministrazione Comunale in quanto la natura e la sostanza delle modifiche introdotte con il presente PUA non risultano significative rispetto alle valutazioni già effettuate in occasione dell'approvazione del PIP originario e delle relative varianti da parte dell'autorità competente, poichè ininfluenti sulle caratteristiche strutturali e geologiche dei luoghi;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19.07.2010;

Considerato che le valutazioni sulle modifiche apportate al piano particolareggiato in oggetto sono di stretta competenza comunale e non paiono quindi afferire agli obiettivi definiti dal D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. sopra richiamati, risultando pertanto complessivamente non pertinente l'espressione di un parere di cui all'art. 12 del decreto medesimo;

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi;

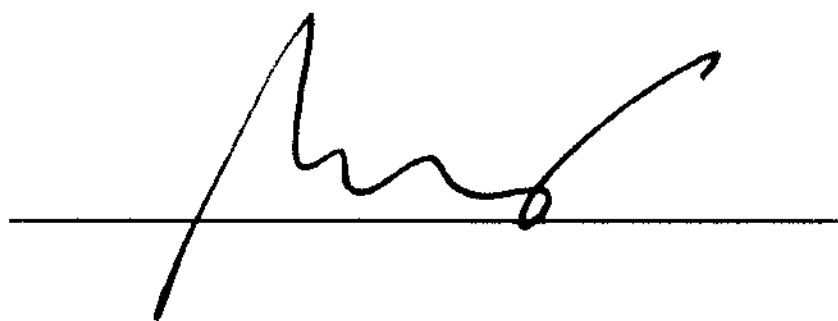
DELIBERA

- 1) Di non formulare alcun parere sulla “Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata - Area Pregressa n. 15 San Carlo” del Comune di Cesena, in quanto le modifiche introdotte al Piano Particolareggiato non sono pertinenti rispetto alla decisione in merito alla verifica preliminare ex art. 12, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 2) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



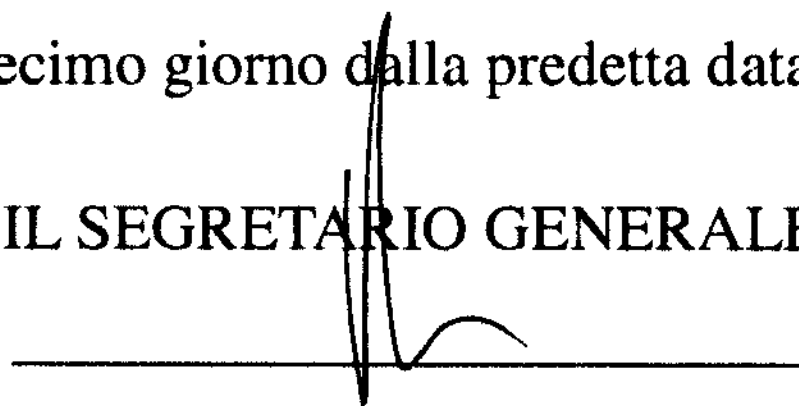
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 23 OTT. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

